

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 20

(Modifica all' articolo 11 della legge regionale 23/1999)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:

<<3. Con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia possono essere disposte variazioni del calendario di raccolta.>>.